

CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
- Prima sezione -

La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, prima sezione, riunita in camera di consiglio è composta dai seguenti Magistrati:

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|
| 1) | dott. Bruno FINOCCHIARO | (Presidente) |
| 2) | dott.ssa Adriana COSTABILE | (Consigliere) |
| 3) | sig.ra GUERRERA Paola Maria | (componente privato) |
| 4) | sig. LEUZZI Matteo | (componente privato) |
| 5) | sig.ra PAPARATTO Carmelina | (componente privato) |
| 6) | sig.ra PIGNATA Irene | (componente privato) |
| 7) | sig. FEDELE Vincenzo | (componente privato) |
| 8) | sig.ra CICCONE Giuseppa | (componente privato) |

Vista l'istanza presentata ex art. 665 c ss. C.p.p. da **CHILA' Andrea**, nato a Chivasso il 16.07.1965, avverso la quantificazione della pena (ergastolo) inflittagli con la sentenza n.05/2001 R.Sent. dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria;

Premesso che:

- 1) l'istante, a conclusione del c.d. processo Valanidi, in sede di appello, aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato in forza dell'art. 30 l. 479/1999;
- 2) l'art. 442 c.p.p. era stato successivamente modificato dal D.L. 341/2000 (entrato in vigore il 24.11.2000) con cui, sotto il titolo di "interpretazione autentica dell'art. 442 c.2 c.p.p." si stabiliva che *"la pena dell'ergastolo"* doveva intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno mentre *"alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo"*;
- 3) la sentenza in grado di appello, pur riformando ampiamente la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'istante colpevole di due fatti omicidiari e del reato di associazione ex art. 416 bis c.p., unitari nel vincolo della continuazione, confermando la condanna di primo grado all'ergastolo e revocando l'isolamento diurno in applicazione della diminuzione del rito (sentenza confermata dalla Suprema Corte di Cassazione);

Ritenuto che, ad avviso dell'odierno istante, le disposizioni del D.L. 341/2000 avevano comportato di fatto una violazione degli accordi processuali dal momento che (di fronte alla legittima aspettativa di vedersi applicata la pena

di anni 30 in sostituzione della pena dell'ergastolo) gli era stata applicata retroattivamente una norma meno favorevole con ciò violando l'art. 2 c.p. oltre alla disciplina emergente dai Patti e dai Trattati Internazionali sui diritti dell'uomo;

Considerato che la problematica è stata oggetto, in data 17.09.2009, di pronuncia da parte della Grande Chambre della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (nel caso "SCOPPOLA contro ITALIA") con cui, all'esito di una lunga ed approfondita motivazione, si è fissato il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale più severa;

Rilevato che in tale pronuncia si è sostenuto che l'art. 442 c.p.p. (che indica la pena da infliggere in caso di adozione della procedura con il rito abbreviato), nonostante il suo inserimento nel codice di procedura penale, deve considerarsi una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere nel caso di condanna secondo il rito abbreviato e che, quindi, va considerata a tutti gli effetti come una "legge penale" nel senso dell'art. 7 della Convenzione;

Atteso che con la pronuncia citata, la Grande Chambre ha mutato il precedente orientamento (espresso in data 6.3.1978 nella causa "X contro Germania", n. 7900/77) con cui si era sancita la insussistenza di qualsiasi diritto a beneficiare dell'applicazione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al reato.

Tenuto conto che la Corte di Strasburgo ha ritenuto di dover mutare il proprio precedente orientamento alla luce degli importanti sviluppi successivamente intervenuti a livello internazionale (Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e, soprattutto, in considerazione del consenso a livello europeo ed internazionale progressivamente formatosi per considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, anche posteriormente alla perpetrazione del reato, è divenuto ormai un principio fondamentale del diritto penale (significativo in proposito, doveva considerarsi, infatti, che lo stesso Stato Italiano, aveva riconosciuto tale principio già dal 1930 nell'art. 2 del codice penale) (v. anche la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa "Berlusconi ed altri", del 3.5.2005, nella quale si è ritenuto che il principio della applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri).

Rilevato, pertanto, che il principio della retroattività della pena più mite deve essere considerato ormai come parte integrante dei principi generali del

diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario.

Atteso che, in virtù di tale rivisitazione, "infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della perpetrazione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell'imputato della norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo" (v. pag. 18 della citata sentenza) e che, di conseguenza, l'art. 7 della Convenzione va letto nel senso che con tale disposizione non si sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa;

Ritenuto che questa Corte condivide pienamente l'assunto espresso dalla Corte Europea secondo cui il D.L. n. 341 del 2000 non può considerarsi realisticamente una legge di interpretazione della normativa anteriore del momento che l'art. 442 c.p.p. (indicando, chiaramente, che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta, senza fare alcuna distinzione tra la condanna all'ergastolo con o senza isolamento diurno) non presentava alcuna ambiguità particolare.

Considerato che, sulla base di quanto precede, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che lo Stato Italiano non ha adempiuto al proprio obbligo (previsto dall'art. 7 della Convenzione) di far beneficiare il ricorrente della disposizione che prevedeva una pena meno severa ed entrata in vigore dopo la perpetrazione del reato e, di conseguenza, è tenuto ad assicurare che la pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella citata sentenza.

Rilevato che le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo che dichiarano l'intervenuta violazione della Convenzione, pur non avendo effetti precettivi immediati, sono produttivi di diritti ed obblighi nei confronti delle parti in giudizio perché, da un lato, lo Stato è tenuto a conformarsi eliminando la violazione e, dall'altro, il cittadino coinvolto dalla violazione stessa ha diritto alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica (Cass. Sez. 3 n. 23761 dell'11.05.2010 Rv. 247280);

Ritenuto che il giudice dell'esecuzione, ogni qualvolta la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata in violazione delle regole sancite dall'art. 7 della Convenzione europea ed abbia riconosciuto il diritto del condannato ad una pena inferiore a quella inflitta (nel caso di specie anni 30 di reclusione in luogo dell'ergastolo), deve procedere alla dichiarazione di

inefficacia della sentenza di condanna irrevocabile, limitatamente alla parte contenente la errata quantificazione della pena, rendendola conforme ai dettati della Convenzione europea (v. in tal senso Cass. Sez. I n. 2800 dell'01.12.2006 Rv. 235447).

Atteso che, pur in mancanza nella legislazione italiana di una procedura ad hoc, l'affidamento al giudice dell'esecuzione del compito di sostituire la pena inflitta con quella indicata dalla Corte Europea è stata ritenuta pienamente conforme alla normativa vigente (v. Cass. Sez. 5 28.04.2020 n. 16507).

Visto l'art. 665 e ss. C.p.p.

P.Q.M.

Dispone che la pena dell'ergastolo inflitta a CHILA' Andrea con la sentenza n. 5/2001 di questa Corte d'Assise d'Appello (definitiva il 03.02.2003) sia sostituita con quella di anni 30 di reclusione.

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

- Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 20.10.2010.

Il Presidente
[Signature]

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - REGGIO CAL.

Depositata in Cancelleria il 25.10.2010

L'Assistente Giudiziario


IL CANCELLIERE (B3)
(Piero A. Cifalino)



CORTE DI ASSISE D'APPELLO
REGGIO CALABRIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Reggio Calabria 25/10/2010



IL CANCELLIERE (B3)
(Angelo Leone)

DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE
12037 SALUZZO (CN)

Anno 2010 addì 25 del mese di ottobre
alle ore 13.00 nell'Ufficio Matricola di
Direz. della Casa di Reclusione di Saluzzo la
sottoscritto ALFONSO CICALA
ha notificato al detenuto CHILA' ANDREA
il retrocesso provvedimento, mediante consegna
di copia a mani proprie.

L'ADDETTO ALLA MATRICOLA

IL DETENUTO
[Signature]

